

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1988

Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, sono state concordate le regole fondamentali sulla base delle quali le due Parti coopereranno per consentire che i cittadini italiani e quelli thailandesi, che siano stati condannati - rispettivamente, in Thailandia o in Italia - a pene restrittive della libertà personale e che stiano scontando queste pene nel Paese di condanna, possano essere trasferiti nel loro Paese d'origine per ivi continuare l'espiazione della pena.

La ragione che ha indotto il Governo italiano a negoziare tale accordo internazionale, e che rende di particolare interesse la sua attuazione, consiste nel fatto che un numero rilevante di cittadini italiani si trova detenuto in Thailandia in espiazione di pene inflitte per reati connessi all'uso ed al traffico di sostanze stupefacenti. Il loro trasferimento in Italia appare opportuno - tenuto conto anche della giovane età di molti di loro - per evitare che la lontananza dalla famiglia e l'estraneità dell'ambiente aggravino in modo ingiustificato le pene inflitte dai giudici thailandesi, spesso già di per se stesse molto severe. Il trasferimento consentirà che l'esecuzione delle pene avvenga nel rispetto delle condizioni ordinariamente garantite dalla nostra legge penitenziaria e secondo modalità che favoriscano il reinserimento sociale dei condannati.

È da rilevare che quest'ultima finalità trova opportuno risalto nel preambolo stesso del Trattato.

2. L'esecuzione di sentenze penali straniere al fine di permettere ai condannati di espiare le pene restrittive della libertà personale nel proprio Paese costituisce una forma di cooperazione giudiziaria internazionale relativamente nuova, che, peraltro, è stata nei tempi più recenti oggetto di attenta considerazione in

diversi ambiti internazionali e che appare destinata ad avere in breve un notevole sviluppo.

È sufficiente ricordare, in proposito, che il Consiglio d'Europa - che pure aveva aperto alla firma nel 1970 la Convenzione per la validità internazionale dei giudizi penali, che disciplina in termini generali la tematica degli effetti internazionali delle sentenze penali, ivi compresa anche la possibilità di esecuzione all'estero di pene detentive - ha ritenuto in seguito di dover predisporre uno strumento che specificamente prevedesse l'esecuzione di sentenze straniere per il fine suindicato.

Si tratta della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, che è stata aperta alla firma il 21 marzo 1983 e che è stata sottoscritta - a conferma dell'interesse generale per la materia - già da quattordici Paesi e ratificata da altri cinque.

Da parte italiana, le prospettive offerte da questa nuova forma di cooperazione giudiziaria sono state valutate positivamente, sia per quanto riguarda i rapporti con i Paesi europei (la summenzionata Convenzione è stata da noi firmata il 20 marzo 1984 ed è oggetto di un disegno di legge, atto Senato n. 881, per l'autorizzazione alla ratifica, presentato contemporaneamente al presente), sia per quanto attiene ai rapporti con Paesi extraeuropei nelle ipotesi in cui sussistano particolari esigenze del tipo di quelle sopra evidenziate.

Il Trattato con la Thailandia si inserisce, quindi, in questa linea di sviluppo degli strumenti internazionali, quale primo accordo bilaterale italiano nella materia *de qua*.

3. Il Trattato si compone di otto articoli, di cui il primo contiene alcune definizioni necessarie per la corretta comprensione di concetti e termini utilizzati nelle altre previsioni e l'ultimo contiene le tradizionali clausole finali, relative alla procedura di ratifica ed all'entrata in vigore.

Nell'articolo II sono elencati i presupposti

sostanziali che debbono ricorrere perchè si possa far luogo al trasferimento del condannato. Vanno ricordate, accanto al requisito della cittadinanza, la condizione che i fatti in ordine ai quali si è avuta la condanna costituiscano reato anche per lo Stato ricevente (cioè lo Stato che dovrà eseguire la pena a seguito del trasferimento); la condizione che la sentenza sia definitiva; la condizione che nello Stato trasferente (cioè lo Stato di condanna) non siano in corso altri procedimenti penali nei confronti del condannato.

Il divieto di trasferimento quando si tratti di reato contro la sicurezza dello Stato e la possibilità di rifiutare la cooperazione quando lo Stato trasferente ritenga che essa possa mettere in pericolo la sua sicurezza o il suo ordine pubblico - previsti nel medesimo articolo II - assicurano che l'applicazione del Trattato non darà luogo a risultati inopportuni.

Una ulteriore caratteristica fondamentale della disciplina concordata con la Thailandia si ricava dal paragrafo 8 dell'articolo III: lo Stato ricevente ha facoltà di richiedere che il condannato esprima il suo consenso al trasferimento ed ha diritto ad accertare, prima del trasferimento, che tale consenso è dato dall'interessato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze che derivano dall'applicazione del Trattato.

Nello stesso articolo III sono, poi, regolamentati alcuni aspetti procedurali, tutti attinenti allo svolgimento del rapporto interstatale nell'applicazione del Trattato. È previsto, fra l'altro, che l'iniziativa, e, perciò, la facoltà di richiedere il trasferimento del condannato, spetta, in via esclusiva, allo Stato ricevente.

Gli articoli IV e V disciplinano gli effetti del trasferimento sull'esecuzione della condanna ed i poteri che, in relazione all'esecuzione, sono attribuiti ai due Stati. È stabilito il principio che lo Stato trasferente mantiene il potere di revisione delle sentenze, nonchè qualsiasi altro potere di modifica delle stesse.

Non è previsto che lo Stato ricevente possa modificare la natura o la durata della pena, quale inflitta con la sentenza. Tuttavia, a seguito del trasferimento, l'esecuzione della pena viene effettuata secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente ed è espressamente detto che quest'ultimo Stato potrà

adottare tutte le misure, previste dalla sua legge, che diano luogo a sospensione o riduzione dei termini temporali della restrizione della libertà personale, quale, ad esempio, la liberazione condizionale.

Il potere di grazia o di amnistia appartiene ad entrambi gli Stati.

A garanzia del condannato è, inoltre, espressamente previsto che comunque l'esecuzione della pena non può avvenire in modo tale da prolungare la durata oltre quella stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.

L'articolo VI impone di cooperare per facilitare il transito di persone condannate che vengano trasferite da o verso uno Stato terzo, in esecuzione di un accordo, analogo al presente, stipulato con questo Stato dalla Thailandia o dall'Italia.

4. L'articolo VII del Trattato, infine, prevede che ciascuna Parte possa stabilire le procedure ed i criteri in base ai quali decidere se consentire al trasferimento del condannato (paragrafo 1) e che debba disciplinare le procedure necessarie per dare effetto sul proprio territorio alle sentenze dell'altra Parte (paragrafo 2).

Il richiamo espresso dell'esigenza di integrazione della disciplina pattizia con una normativa interna ben si spiega perchè, come può constatarsi da quanto sopra detto, il Trattato si limita a dettare i principi fondamentali della cooperazione interstatale e crea perciò la necessità di elaborare un complesso di norme di attuazione che disciplinano sia tutti gli aspetti processuali non regolati dall'articolo III, sia gli aspetti sostanziali esplicitamente lasciati alla regolamentazione interna delle due Parti.

È evidente, se si esaminano le caratteristiche della materia (si pensi, ad esempio, alla necessità di individuare e costituire lo strumento formale attraverso il quale attribuire validità alle sentenze straniere), che il Trattato non potrà trovare applicazione se prima non vengono predisposte queste norme interne di attuazione.

Nel provvedere a tal riguardo si è considerato che, al pari del Trattato con la Thailandia, anche la menzionata Convenzione del Consiglio d'Europa si limita a dettare soltanto i

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principi fondamentali della concordata cooperazione interstatale e v'è da presumere che altrettanto accadrà per ogni futuro accordo in materia. Si è tenuto conto, d'altronde, del fatto che l'esecuzione in Italia di sentenze straniere e quella all'estero di sentenze italiane costituiscono istituti del tutto nuovi per la legge italiana.

Anzichè predisporre, pertanto, norme di attuazione specifiche per il Trattato italo-thailandese, si è preferito elaborare un quadro normativo interno generico, che disciplini la materia nella sua interezza e possa essere utilizzato per l'attuazione di tutte le convenzioni internazionali che verranno eventualmente stipulate in futuro.

Questa normativa è ora contenuta nei titoli

II e III del disegno di legge «Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzioni all'estero delle sentenze penali italiane», presentato al Parlamento (atto Senato n. 774).

Nel summenzionato disegno di legge generale sono state inoltre inserite - e ne costituiscono il titolo VIII - alcune previsioni che risolvono problemi di coordinamento tra la normativa interna e le disposizioni del Trattato.

In tal modo si è data soluzione a tutte le questioni di attuazione poste dal Trattato, che richiedono interventi legislativi. Conseguenzialmente le disposizioni del presente disegno di legge si limitano alla previsione dell'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle Convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia,

Avendo presenti le leggi ed i regolamenti delle Parti contraenti relativi all'applicazione del diritto e desiderosi di intensificare gli sforzi tesi alla cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia, e

Desiderosi di cooperare nell'esecuzione delle sentenze penali consentendo ai condannati di espiare le pene detentive ovvero consistenti in altre forme di privazione della libertà nel paese di cui sono cittadini, facilitando in tal modo il loro pieno reinserimento nella società,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Trattato:

1. per "Stato trasferente" si intende la Parte da cui il condannato deve essere o è stato trasferito;
2. per "Stato ricevente" si intende la Parte nella quale il condannato deve essere o è stato trasferito;

3. per "condannato" si intende la persona che, nel territorio di una delle Parti, è stata giudicata colpevole di un reato ed è stata condannata da una autorità giudiziaria ad una pena detentiva ovvero consistente in altra forma di privazione della libertà, o è stata liberata sotto condizione o è stata sottoposta ad altra forma di sorveglianza senza detenzione. Detto termine comprende altresì la persona sottoposta a detenzione, custodia, o sorveglianza ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.

ARTICOLO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'applicazione del presente Trattato per il trasferimento dei condannati è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Che i fatti, per i quali la persona da trasferire è stata giudicata colpevole e condannata, siano tali che sarebbero considerati un reato anche nello Stato ricevente se fossero stati commessi in questo Stato. Questa condizione non sarà interpretata nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi delle due Parti siano identici per quegli elementi che non incidano sulla natura dei reati stessi.
2. Che il condannato da trasferire sia cittadino dello Stato ricevente.
3. Che il reo da trasferire non abbia commesso un reato:
 - a) contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; ovvero
 - b) contro il Capo dello Stato trasferente o contro un membro della sua famiglia; ovvero
 - c) previsto dalla legislazione in materia di protezione delle opere d'arte nazionali.

4. Che il condannato al momento della richiesta di trasferimento debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli.
5. Che la sentenza con la quale è stata inflitta la pena che il condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi a quello stesso reato o ad un diverso reato.
6. Che, nell'ipotesi di detenzione o altra forma di privazione della libertà, il condannato, al momento del trasferimento, abbia espiato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato trasferente.
7. Che il trasferimento possa essere rifiutato:
 - a) se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero
 - b) se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.

ARTICOLO III

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO

1. Ciascuna delle due Parti può informare i condannati, ai quali può applicarsi il presente Trattato, del contenuto del Trattato stesso.
2. La procedura per il trasferimento ai sensi del presente Trattato deve essere iniziata per via diplomatica mediante una richiesta scritta dello Stato ricevente allo Stato trasferente. Se lo Stato trasferente accoglie la richiesta, ne informa lo Stato ricevente per via diplomatica e dà inizio agli adempimenti per il trasferimento del condannato.

3. Nel decidere in ordine al trasferimento del condannato, le due Parti devono prendere in considerazione la probabilità che il trasferimento contribuisca alla riabilitazione sociale del condannato o sia comunque nel suo interesse e possono altresì tenere in conto la natura e la gravità del reato, gli effetti di esso nello Stato trasferente o nello Stato ricevente, ed ogni circostanza attenuante o aggravante.
4. Un condannato può essere trasferito se:
 - a) sia stato condannato alla reclusione a vita; o
 - b) stia espiando una pena che abbia un termine finale stabilito o le autorità competenti a fissare tale termine vi abbiano provveduto; ovvero
 - c) egli sia soggetto a detenzione, custodia o sorveglianza, ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.
5. Lo Stato trasferente fornirà allo Stato ricevente una relazione nella quale siano indicati il reato di cui la persona è stata giudicata colpevole, il termine finale della pena, il periodo di pena già espiato dal condannato ed ogni diritto che spetta al condannato per lavoro svolto, per buona condotta o per carcerazione preventiva.
6. Lo Stato trasferente fornirà allo Stato ricevente una copia certificata conforme di tutte le sentenze e le decisioni riguardanti il condannato pronunciate dalla data del suo arresto nello Stato trasferente. Lo Stato ricevente, qualora ritenga insufficienti tali informazioni, può richiederne di ulteriori.
7. La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente sarà effettuata in una località dello Stato trasferente concordata tra le Parti.

8. Lo Stato trasferente deve dare allo Stato ricevente la opportunità, ove quest'ultimo lo desidera, di verificare, ad opera del funzionario competente secondo la legge dello Stato ricevente, che il consenso del condannato al trasferimento è dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze dello stesso.

ARTICOLO IV

RISERVA DI GIURISDIZIONE

Per quanto attiene alle condanne da eseguire in applicazione del presente Trattato, lo Stato trasferente mantiene giurisdizione esclusiva sulle sentenze delle sue autorità giudiziarie, sulle condanne da queste inflitte nonché sui procedimenti di revisione, di modifica o di cancellazione delle sentenze e delle condanne pronunciate dalle sue autorità giudiziarie.

Lo Stato ricevente darà esecuzione ad ogni provvedimento di revisione, di modifica o di cancellazione di una sentenza o di una condanna che gli sia stato comunicato.

ARTICOLO V

PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Trattato, il completamento della esecuzione della pena di un condannato trasferito viene effettuato secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente. Lo Stato ricevente può anche applicare le proprie leggi e procedure che regolano le modalità di esecuzione della detenzione o delle altre forme

di restrizione della libertà, della sospensione condizionale e di "parole", nonché quelle che regolano la riduzione dei termini di detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, a seguito di provvedimento di "parole", di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento. Spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi darà esecuzione.

2. Lo Stato ricevente può applicare le proprie leggi in materia di minori ad ogni condannato che sia considerato minorenne secondo la sua legge, indipendentemente dal fatto che egli sia considerato tale secondo la legge dello Stato trasferente.
3. Nessuna pena privativa della libertà può essere eseguita dallo Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla sentenza delle autorità giudiziarie dello Stato trasferente.
4. Le spese sostenute per il trasferimento del condannato o per il completamento della esecuzione della pena sono a carico dello Stato ricevente.
5. Le autorità di una Parte, a richiesta dell'altra Parte, forniranno rapporti sullo stato di tutti i condannati trasferiti in applicazione del presente Trattato, che contengano, in particolare, dati sulla concessione del "parole" e sulla liberazione di ciascun condannato. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, richiedere un rapporto speciale sullo stato della esecuzione di una singola condanna.

6. Il trasferimento di un condannato effettuato in applicazione delle disposizioni del presente Trattato non può comportare alcuna ulteriore incapacità ai sensi della legge dello Stato ricevente oltre quelle che già possono risultare di per sé dal fatto della condanna.

ARTICOLO VI

TRANSITO DEI CONDANNATI

Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un terzo Stato per il trasferimento di condannati, l'altra Parte coopererà per facilitare il transito attraverso il proprio territorio di coloro che vengano trasferiti in forza di tale accordo. La Parte che intenda effettuare tale trasferimento darà preventiva notizia del transito all'altra Parte.

ARTICOLO VII

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato ciascuna delle Parti potrà stabilire procedure e criteri, conformi allo scopo ed all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire al trasferimento di un condannato.
2. Ciascuna Parte stabilirà per legge o regolamento le procedure necessarie per dare effetto sul suo territorio alle sentenze e condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, e ciascuna Parte conviene di collaborare per lo svolgimento delle procedure stabilite dall'altra Parte.

3. Ciascuna Parte designerà le autorità che dovranno svolgere le funzioni previste nel presente Trattato.

ARTICOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile.
2. Il presente Trattato resterà in vigore per tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Quindi il Trattato continuerà a restare in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di porre termine al Trattato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.


FATTO a Bangkok, il 28 febbraio 1984, in triplice copia, nelle lingue italiana, thailandese ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

On. 
(Bruno Corti)

Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri d'Italia

Per il Governo del
Regno di Thailandia

Gen. 
(Siddhi Savetsila)

Ministro degli Affari
Esteri di Thailandia

TREATY ON COOPERATION IN THE EXECUTION OF PENAL SENTENCES
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Thailand.

Taking into consideration the laws and regulations in force regarding law enforcement of the Parties and the desirability of enhancing their cooperative efforts in law enforcement and the administration of justice; and

Desiring to cooperate in the execution of penal sentences by enabling offenders to serve sentences of imprisonment or other forms of deprivation of liberty in the country of which they are nationals, thereby facilitating their successful reintegration into society;

Have agreed as follows:

ARTICLE I
DEFINITIONS

For the purposes of this Treaty:

1. "Transferring State" means the Party from which the offender is to be or has been transferred;
2. "Receiving State" means the Party to which the offender is to be or has been transferred;
3. "Offender" means a person who, in the territory of either Party, has been convicted of a crime and sentenced, by a judicial authority, either to a term of imprisonment or other form of deprivation of liberty, or to conditional release or other form of supervision without confinement. The term shall include such a person subject to confinement, custody or supervision under the law of the Transferring State respecting juvenile offenders.

ARTICLE II
SCOPE OF APPLICATION

The application of this Treaty for the transfer of offenders shall be subject to the following conditions:

1. That the offense, for which the offender to be transferred was convicted and sentenced, is one which would also be considered as a crime in the Receiving State had the offense been committed in the Receiving State. This condition shall not be interpreted so as to require that the crimes described in the laws of the two Parties be identical in matters not affecting the nature of the crimes.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. That the offender to be transferred is a national of the Receiving State.
3. That the offender to be transferred did not commit an offense:
 - a) against the internal or external security of the State; or
 - b) against the Head of State of the Transferring State or a member of his family; or
 - c) against legislation protecting national art treasures.
4. That there is at least one year of the offender's sentence remaining to be served at the time of the application for transfer.
5. That the judgment under which the offender is serving his sentence is final and no further or other legal proceedings relating to the offense or any other offense are pending in the Transferring State.
6. That, in the case of imprisonment or other form of deprivation of liberty, the offender shall, at the time of transfer, have served in the Transferring State any minimum period of the sentence prescribed by the law of the Transferring State.
7. That the transfer may be refused if:
 - a) it is considered by the Transferring State to jeopardize its sovereignty, its security, its public order; or
 - b) the offender is also a national of the Transferring State.

ARTICLE III
PROCEDURE FOR TRANSFER

1. Either Party may inform an offender, who is within the scope of the present Treaty, of the substance of the Treaty.
2. Every transfer under this Treaty shall be commenced through diplomatic channels by a written request from the Receiving State to the Transferring State. If the Transferring State approves the request, it shall so inform the Receiving State through diplomatic channels and initiate procedures to effectuate the transfer of the offender.
3. In deciding upon the transfer of an offender, each Party shall consider the probability that the transfer of the offender will contribute to his social rehabilitation or otherwise be in his best interests and may also consider the nature and severity of the offense, including the effects of the offense within the Transferring and Receiving States and any mitigating or aggravating circumstances.
4. An offender may be transferred if:
 - a) he is under a sentence of imprisonment for life; or
 - b) he is serving a sentence with a definite termination date, or the authorities

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- competent to fix such a date have so acted; or
- c) he is subject to confinement, custody or supervision under the law of the Transferring State respecting juvenile offenders.
5. The Transferring State shall furnish to the Receiving State a statement showing the offense of which the offender was convicted, the termination date of the sentence, the length of time already served by the offender, and any credits to which the offender is entitled on account of work done, good behavior or pretrial confinement.
 6. The Transferring State shall furnish to the Receiving State a certified copy of all judgments and sentences concerning the offender from the date of his detention in the Transferring State. When the Receiving State considers such information insufficient, it may request additional information.
 7. Delivery of the offender by the authorities of the Transferring State to those of the Receiving State shall occur at a place within the Transferring State agreed upon by both Parties.
 8. The Transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State, if the Receiving State so desires, to verify that the offender's consent to the transfer is given voluntarily and with full knowledge of the consequences thereof, through the officer designated by the law of the Receiving State.

ARTICLE IV
RETENTION OF JURISDICTION

In respect of sentences to be executed pursuant to this Treaty, the Transferring State shall retain exclusive jurisdiction regarding the judgments of its courts, the sentences imposed by them, and any procedures for revision, modification or cancellation of judgments and sentences pronounced by its courts. The Receiving State, upon being informed of any revision, modification or cancellation of such a judgment or sentence, shall put such measure into effect.

ARTICLE V
PROCEDURE FOR EXECUTION OF SENTENCE

1. Except as otherwise provided in this Treaty, the completion of a transferred offender's sentence shall be carried out according to the laws and procedures of the Receiving State. The Receiving State may also apply its laws and procedures governing conditions for service of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty, probation and parole, and those providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole, conditional release or otherwise. The Transferring State shall, in addition, retain a power to pardon the offender or to commute his sentence and the Receiving State shall, upon being notified of such pardon or commutation, give effect thereto.
2. The Receiving State may treat under its law relating to juvenile offenders any offender so categorized under its law regardless of his status under the law of the Transferring State.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. No sentence of deprivation of liberty shall be enforced by the Receiving State in such a way as to extend it beyond the period specified in the sentence of the court of the Transferring State.
4. The expenses incurred in the transfer of the offender or in the completion of the offender's sentence shall be borne by the Receiving State.
5. The authorities of either Party shall at the request of the other Party provide reports indicating the status of all offenders transferred under this Treaty, including, in particular, the parole or release of any offender. Either Party may, at any time, request a special report on the status of the execution of an individual sentence.
6. The transfer of an offender under the provisions of this treaty shall not entail any additional disability under the law of Receiving State beyond that which the fact of his conviction may in and of itself already have created.

ARTICLE VI
TRANSIT OF OFFENDERS

If either Party enters into an agreement for the transfer of offenders with any third State, the other Party shall cooperate in facilitating the transit through its territory of offenders being transferred pursuant to such agreement. The Party intending to make such a transfer will give advance notice to the other Party of such transit.

ARTICLE VII
IMPLEMENTING PROCEDURE

1. In implementing this Treaty either Party may establish procedures and criteria consistent with its purpose and object for determining whether or not to consent to the transfer of an offender.
2. Each Party shall establish by legislation or regulation the procedures necessary to give effects within its territory to the judgments and sentences pronounced by courts of the other Party, and each Party agrees to cooperate in the procedures established by the other Party.
3. Each Party shall designate authorities to perform the functions provided in this Treaty.

ARTICLE VIII
FINAL PROVISIONS

1. This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged. This exchange of instruments of ratification shall take place at Rome as soon as possible.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. The present Treaty shall remain in force for three years from the date upon which it enters into force. Thereafter, the Treaty shall continue in force until ninety days from the date upon which either Party gives written notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Treaty.

DONE at Bangkok this twentyeighthday of february, 1984 in duplicate, in the Italian Thai and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Italy

For the Government of the
Kingdom of Thailand

Hon.



(Bruno Corti)

Deputy Minister of
Foreign Affairs
of Italy

Air Chief Marshal



(Siddhi Savetsila)

Minister of Foreign Affairs
of Thailand